

plice virtù amministrativa, concessione fatta alla società di diminuire il suo capitale.

Ora è evidente che simile concessione è per sé grave, perchè se la Banca diminuisce il suo capitale, e se è nel tempo stesso obbligata a scemare l'emissione de' biglietti, la Banca potrebbe quindi in un dato caso che si trattasse di fare un buon negozio nell'acquisto di fondi dello Stato diminuirsi il capitale sociale, e così porre incaglio al commercio. L'emissione dei biglietti, la quale nello stato delle due società prima esistenti era così determinata dai propri statuti, che i biglietti emessi del valore di 250 franchi non potevano eccedere la quindicesima parte della totalità per la Banca di Genova, e nella stessa proporzione stavano quelli di 200 franchi della Banca di Torino; nell'attuale statuto della Banca nazionale invece non è posto limite alcuno, cosicchè parrebbe la società emettere solo biglietti di 250 franchi; inoltre si concesse alla stessa di emettere anche senza limite biglietti di 100 franchi.

Ora, chi potrà sostenere che sia una semplice misura amministrativa quella di emettere biglietti di qualsiasi valore?

Io credo che noi tutti ci ricordiamo della discussione animata e grave che ebbe luogo in Francia negli ultimi anni appunto della emissione di biglietti da 100 franchi, proposta che fu in ultimo rigettata. E diffatti che cosa può avvenire quando si emettono biglietti di un piccolo valore, che quasi s'infiltrano particolarmente nella minuta classe commerciante, s'infiltrano fra i piccoli proprietari, anche fra i proletari e gli operai, cosicchè queste persone le quali sogliono, sia per non occuparsi molto di cose politiche, sia per non troppa istruzione, inquietarsi di ogni cattiva notizia, al più leggiero sospetto di una crisi, potrebbero accorrere in quantità alla Banca, assorbire il capitale disponibile della Banca, e causare una effettiva crisi commerciale? Inoltre può accadere che, facilitata in questo modo la circolazione dei piccoli biglietti, il numerario metallico diminuisca di troppo nello Stato, ed in caso di carestia, come in caso di guerra, abbisognando di fare incette all'estero, le quali si debbono sempre pagare in effettivo metallico, allora ne verrà una penuria di numerario circolante in genere nell'interno, e questa penuria sarà sentita dalla Banca medesima, la quale, dovendo diminuire il suo capitale fisso, dovrà anche diminuire il numero dei biglietti emessi in egual proporzione, e così in totalità il numerario, per cui renderà difficili le operazioni commerciali e le intraprese industriali.

Questi punti di concessione sul piccolo valore dei biglietti è di grandissima entità, e fu considerata tale da Governi più esperti di noi, nelle transazioni commerciali e nell'economia del credito.

Riguardo poi all'anticipazione concessa sopra depositi di seta, noi sappiamo che la seta suole subire dei ribassi, e variare di prezzo in modo molto sensibile.

Ora, supponendo che, sia per un'abbondanza eccessiva di questo prodotto, sia per un incaglio grave nato nelle manifatture seriche, per cui, diminuendo la fabbricazione, diminuisca anche la compra del prodotto primitivo, ossia della seta greggia o torta, in allora che cosa ne avverrà? Che la seta subirà grave ribasso, e quindi la Banca dovrà esporsi ad una perdita più o meno grave, la quale può disestare i suoi affari con danno pubblico.

Finalmente vi è la variazione nella durata della società. Io non so come quest'articolo potesse essere dal Ministero difeso come un articolo di pura amministrazione; ed io in questo punto mi atterro al criterio stesso suggeritoci dal signor ministro dell'interno, col dire che tutte le dispo-

sizioni legislative si trovano comprese nelle lettere patenti delle due società bancarie già esistenti di Genova e Torino; invece le disposizioni solamente amministrative si trovano espresse negli statuti. Ebbene, noi vediamo in entrambe queste patenti che la durata delle società predette è precisamente portata dall'articolo 3 delle patenti stesse, e fissato a venti anni sia per la durata della Banca di Genova, come per quella di Torino; ond'è che, acconsentendo anche a tutte le divisioni e distinzioni fatte dal signor ministro, tuttavia anche in questo angolo estremo in cui egli si è rifuggito non può sostenere la sua tesi, poichè non potrà più dire che il legislatore delle lettere patenti abbia considerato la durata di quelle Banche come un'arte di pura amministrazione, poichè ha precisata questa disposizione nel testo stesso delle lettere patenti, nelle quali non si trovano o non si debbono trovare, come asserì l'onorevole ministro, che disposizioni legislative.

Da queste considerazioni mi sembra che l'atto ministeriale relativamente all'istituzione della Banca nazionale non era nelle attribuzioni del potere esecutivo, e col medesimo ha pregiudicato l'autorità ed il diritto del potere legislativo. Quando la Camera divida l'opinione di coloro che giudicano in questo modo l'operato ministeriale, allora sarà poi il caso di trattare del modo con cui potremo sanare l'illegalità del fatto, e vedere a quali provvedimenti dovremo attenerci per rimediare al mal fatto.

Noi tutti comprendiamo la necessità che il credito della Banca nazionale non venga scosso, ed anzi, se è possibile, non venga menomamente per poco alterato; e qualora la saviezza della Camera (come non ne dubito) arrivi a trovare il mezzo di non pregiudicare il credito della Banca, e nello stesso tempo a salvare le proprie prerogative costituzionali, cioè il diritto appartenente al potere legislativo di approvare gli statuti delle Banche pubbliche, non mancherà la Banca stessa di sentirne un notevole giovamento, perchè egli è certo che una Banca approvata dal potere legislativo deve avere maggiore autorità, e presentare maggiori garanzie al paese, che non quando è solo sancito dal potere esecutivo.

Per non protrarre tropp'oltre questa discussione, mi limiterò a queste osservazioni.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Signori, sarò breve nell'espone le ultime mie osservazioni in risposta a quelle testè fatte dall'onorevole deputato Lanza.

Se consento nelle sue conclusioni circa l'utilità e necessità di una legge, io non posso però ammettere con lui che abbia il potere esecutivo oltrepassato il confine della sua autorità nell'emanare il decreto di unione delle due Banche, al quale proposito osserverò in primo luogo che le lettere patenti in generale venivano tutte interinate, eccetto che si trattasse di lettere patenti individuali, le quali invece erano semplicemente registrate. Quelle relative alla fondazione della Banca di Genova e della Banca di Torino dovevano fuor d'ogni dubbio essere interinate, postochè io stesso ammettevo che in quelle lettere patenti il Re la faceva da legislatore, in quanto accordava alla Banca i due privilegi dell'esenzione dei conti correnti da sequestro e della penale relativa alla falsificazione dei biglietti.

Si obiettò che un commissario era stato nominato presso quella Banca con regie patenti. Ma presso di noi fu mai sempre uso costante di nominare un regio commissario presso tutte quante le società anonime. Così noi avevamo la società della filatura del lino, abbiamo tuttora la società d'associazione mutua contro gl'incendi, quella a premio fisso pure contro gl'incendi, e presso tutte queste società havvi un regio